

Nuove norme per la gestione del servizio di prevenzione e protezione antincendio: scheda sintetica sugli adempimenti ai sensi del D.L. 2 settembre 2021

Il 4 ottobre 2021 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Interministeriale del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del lavoro, del 2 settembre 2021 *"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"*, in merito alla gestione del Servizio di prevenzione e protezione antincendio. **Tale decreto entrerà in vigore il prossimo 4 ottobre 2022.**

Il suo scopo è quello di **individuare le misure intese a evitare l'insorgere di un incendio** e a **limitarne le conseguenze** qualora esso si verifichi. Intende inoltre definire le **misure precauzionali di esercizio**, **sostituendo le vigenti disposizioni in materia** di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.

La valutazione del rischio d'incendio rappresenta un'analisi finalizzata all'individuazione delle più credibili ipotesi d'incendio e delle possibili conseguenze per gli occupanti. **Tale analisi è dunque strettamente legata allo specifico contesto** e ha come obiettivo implementare e integrare le misure già previste dalle norme vigenti.

Al [decreto](#) sono annessi cinque Allegati, che definiscono le nuove norme per:

1. (All. I) la gestione della **sicurezza antincendio IN ESERCIZIO**
2. (All. II) la gestione della **sicurezza antincendio IN EMERGENZA**
3. (All. III) la **formazione e l'aggiornamento** degli addetti al servizio **antincendio**
4. (All. IV) i **requisiti di idoneità tecnica** degli addetti al servizio **antincendio**
5. (All. V) i corsi di formazione e aggiornamento dei **docenti dei corsi antincendio**.

Per l'analisi tecnica del decreto e degli allegati **e per la valutazione del rischio** è sicuramente utile farsi coadiuvare dal RSPP del proprio Istituto e/o da chi presta la formazione sulla sicurezza.

In sintesi, il Dirigente:

- **adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio** in esercizio e in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio, secondo i criteri indicati negli allegati I e II
- **predisporre** in tutti i plessi della scuola (art. 2) un **piano di emergenza** in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza
- **designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi**, lotta antincendio e gestione delle emergenze (denominati addetti al servizio antincendio), ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2008
- **organizza** la formazione obbligatoria **per tutti gli addetti al servizio antincendio** (art. 5). Inoltre, nelle scuole di ogni ordine e grado **con oltre 300 persone presenti per plesso**, tali addetti devono essere **in possesso dell'idoneità tecnica** di cui all'art. 3 del D.L. n. 512/1996. Si ricorda che per plesso deve intendersi l'edificio
- **fornisce a tutti i lavoratori** adeguate **informazione e formazione sui rischi** di incendio secondo i criteri di cui all'Allegato I, in funzione dei fattori di rischio d'incendio individuati (art. 3). Per conoscere gli argomenti da trattare, si veda l'Allegato I, Paragrafo 1.2
- nelle more della predisposizione di azioni più ampie di informazione/formazione, fornisce a tutto il personale un **aggiornamento sulle novità normative**.

Attenzione: non si tratta della formazione “ordinaria” sulla sicurezza ma di un aggiornamento sulle novità normative, realizzabile in un tempo contenuto

Si segnalano, inoltre, le seguenti novità in materia di formazione del personale:

1. la **formazione** degli addetti al servizio **antincendio** dovrà, obbligatoriamente, essere **aggiornata ogni cinque anni**
2. gli attestati di formazione scaduti da più di cinque anni devono essere aggiornati entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto, quindi entro il 4 ottobre 2023
3. **se** al momento dell’entrata in vigore del decreto (04/10/2022) **sono in svolgimento** corsi di formazione, essi possono essere conclusi con i vecchi programmi **entro sei mesi** (quindi entro il 04/04/2023)
4. i corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio devono essere affidati a docenti che abbiano i requisiti elencati all’art. 6 del decreto.